

La scissione mediante scorporo: una nuova opportunità per la costituzione di holding

Gaetano De Vito - Antonio Sibilìa

Studio De Vito & Associati

LE MODIFICHE AL CODICE CIVILE

L'art. 51, co. 3, del D.Lgs. n. 19/2023 ha apportato diverse modifiche al Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.

In particolare:

- a) introduzione del **nuovo art. 2506.1** del Codice Civile che disciplina la **scissione mediante scorporo**;
- b) adeguamento dell'**art. 2506-bis** del Codice Civile in materia di **contenuti del progetto di scissione mediante scorporo**;
- c) esclusione dall'applicazione delle norme in tema di **recesso ex artt. 2473 e 2502** del Codice Civile e di **relazione dell'organo amministrativo** e di **relazione degli esperti ex art. 2506-ter** del Codice Civile.

Da quando è in vigore? Dal **22 marzo 2023** (art. 56, co. 2, del D.Lgs. n. 19/2023).

LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO


Art. 2506.1 - Scissione mediante scorporo:

«Con la scissione mediante scorporo una società **assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione** e a sè stessa **le relative azioni o quote** a sè stessa, **continuando la propria attività**. La partecipazione alla scissione non è consentita alle **società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo**».




- 1 **attribuzione alla società scissa** (e non ai suoi soci) delle azioni/quote delle beneficiarie;
- 2 **una o più società beneficiarie** ma solo di **nuova costituzione** (dunque, esclusa la retrodatazione giuridica e fiscale);
- 3 **scissione parziale**, non totale;
- 4 inapplicabilità alle società che hanno **iniziato la ripartizione dell'attivo**.

SCISSIONE ORDINARIA E CON SCORPORO – CONFRONTO (1)



SCISSIONE ORDINARIA E CON SCORPORO – CONFRONTO (2)



SCISSIONE ORDINARIA E CON SCORPORA – CONFRONTO (3)

SCISSIONE ORDINARIA EX ART. 2506 C.C.

STATO PATRIMONIALE SCISSA		STATO PATRIMONIALE SCISSA	
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	100.000,00 €	Capitale sociale	10.000,00 €
Banca c/c ordinario	50.000,00 €	Riserve	140.000,00 €



STATO PATRIMONIALE SCISSA		STATO PATRIMONIALE SCISSA	
ATTIVO		PASSIVO	
-----		Capitale sociale	10.000,00 €
Banca c/c ordinario	50.000,00 €	Riserve	40.000,00 €

SCISSIONE CON SCORPORA EX ART. 2506.1. C.C.

STATO PATRIMONIALE SCISSA		STATO PATRIMONIALE SCISSA	
ATTIVO		PASSIVO	
Immobilizzazioni materiali	100.000,00 €	Capitale sociale	10.000,00 €
Banca c/c ordinario	50.000,00 €	Riserve	140.000,00 €




STATO PATRIMONIALE SCISSA		STATO PATRIMONIALE SCISSA	
ATTIVO		PASSIVO	
Partecipazioni (immobilizzazioni)	100.000,00 €	Capitale sociale	10.000,00 €
Banca c/c ordinario	50.000,00 €	Riserve	140.000,00 €

Oppure
Attivo circolante


Saldo patrimonio netto ≥ 0

SCISSIONE CON SCORPORO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE




SCISSIONE CON SCORPORO E CONFERIMENTO – CONFRONTO

SCISSIONE CON SCORPORO



CONFERIMENTO



SCISSIONE CON SCORPORO – ASPETTI FISCALI (1)

Nel caso di **conferimento**, il regime impositivo varia a seconda dell'oggetto del conferimento. Infatti, il regime ordinario è quello previsto dall'**art. 9, co. 5, TUIR**, il quale prevede **un'assimilazione alle cessioni a titolo oneroso** a meno che:

- **conferimento d'azienda ex art. 176** del TUIR;
- **conferimento di partecipazioni ex artt. 175 e 177, co. 2 e 2-bis**, del TUIR.

Nel caso di **scissione mediante scorporo**, (dovrebbe) trova(re) applicazione l'**art. 173** del TUIR, motivo per cui l'operazione è soggetta al **regime della neutralità fiscale** a prescindere dall'oggetto dello scorporo.

- **singolo asset; quote di società di persone; azioni/quote «sotto soglia»;**
- possibilità di assegnare **partecipazioni prive del requisito PEX** (≠ art. 175, co. 2, del TUIR);
- le partecipazioni ricevute **ereditano l'anzianità degli asset assegnati.**

SCISSIONE CON SCORPORO – ASPETTI FISCALI (2)

- Le differenza di scissione sono da «**annullamento**» oppure da «**concambio**»?
- E' possibile **affrancare i maggiori valori** attribuiti agli *asset* trasferiti alla beneficiaria?
- Potrebbe **dissimulare una rivalutazione** dei beni?

SCISSIONE CON SCORPORO – ASPETTI FISCALI (3)

Art. 173, co. 4, TUIR

→ «Dalla data in cui la scissione ha effetto [...] le **posizioni soggettive** della società scissa [...] sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, **in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste**, salvo che trattisi di **posizioni soggettive connesse specificamente o per insieme agli elementi del patrimonio scisso**, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari».



Ripartizione ordinaria, senza tenere conto del bilanciamento della partecipazione nella beneficiaria.

SCISSIONE CON SCORPORO – ASPETTI FISCALI (4)

Art. 173, co. 10, TUIR
-> Art. 172, co. 7,
TUIR



In caso di scissione, le **perdite fiscali**, gli **interessi passivi** e le **eccedenze ACE** possono essere portate in diminuzione del reddito della **società beneficiaria** :

- «per la **parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che le ha generate**, quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa» (c.d. equity test);
- «allorché dal **conto economico della società le cui perdite sono oggetto di riporto**, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di **ricavi e proventi dell'attività caratteristica**, e un ammontare delle **spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi**, di cui all'articolo 2425 del codice civile, **superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori**» (c.d. test di vitalità economica).

CIRCOLARE ADE N. 31/2022 – IL TEST DI VITALITÀ ECONOMICA

Al fine di applicare correttamente le previsioni dell'art. 173, co. 10, del TUIR, in caso di **beneficiaria già esistente**, sono contemplate due ipotesi, le quali differiscono a seconda dell'oggetto del trasferimento:

- Trasferimento di **ramo d'azienda**: il test di validità sarà effettuato secondo i parametri previsti dagli artt. 172 e 173 del TUIR, avendo riguardo ai **dati contabili** relativi al compendio scisso;
- Trasferimento di **asset non integranti un ramo d'azienda**: occorre individuare criteri alternativi che siano rappresentativi sia della **vitalità del compendio scisso** che della **sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali** soggettive trasferite alla società beneficiaria (es. presenza di plusvalori latenti).

- Vitalità economica del **compendio scisso** e non della scissa.
- Capacità di **assorbire** le posizioni fiscali trasferite.
- Prova a **carico del contribuente** (anche mediante criteri alternativi).

...CHE NON SI APPLICA ALLE SCISSIONI CON SCORPORO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2010:

«Qualora, invece, **la società beneficiaria venga costituita contestualmente e per effetto dell'operazione di scissione**, così che il suo patrimonio provenga unicamente dalla scissa, **nessun effetto elusivo è ravvisabile** con riferimento al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme al ramo scisso alla Beneficiaria.

In tali ipotesi, infatti, la società beneficiaria non è la risultante dell'unione di più organizzazioni, ma, piuttosto, **parte di una preesistente organizzazione** che, per mezzo dell'operazione di scissione, si è divisa in più centri di imputazione e che - per ragioni di ordine logico sistematico - **mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti**, senza necessità di presentare **interpello disapplicativo**».

IL PROGETTO DI SCISSIONE CON SCORPORO

Il **progetto di scissione mediante scorporo** non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell'articolo 2501-*ter*, co. 1, del Codice Civile né altro contenuto incompatibile con l'assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa.

L'organo amministrativo **non è tenuto a redigere la situazione patrimoniale** e la **relazione** che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote (artt. 2501-*quater* e 2501-*quinquies*).

Non è dovuta la **relazione dell'esperto** circa la congruità del rapporto di cambio (art. 2501-*sexies*).

Non si applica il **diritto di recesso** previsto dagli artt. 2473 e 2502 del Codice Civile per i soci della scissa.

GRAZIE

Per più informazioni

mail@assoholding.it

+39 06 84 17 482

www.assoholding.it